



Trade & Customs Italian Update

Luglio - Settembre, n. 3/2020

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

In arrivo il corso di formazione doganale per le competenze AEO di KPMG

KPMG ha ottenuto dall'Agazia delle Dogane l'accreditamento per l'erogazione di formazione qualificata ai responsabili delle questioni doganali, riconosciuta conforme ai sensi dell'art. 39, lett. d) del CDU.

Il corso consentirà ai partecipanti di ottenere una formazione qualificata in tutti i profili del rapporto doganale: saranno approfonditi, infatti, tutti i profili del rapporto doganale (classificazione, origine e valore delle merci; regimi e procedure doganali; contraddittorio e contenzioso, IVA negli scambi internazionali; gestione e analisi dei rischi) con esempi pratici e attenzione alla giurisprudenza nazionale ed europea.

La formazione erogata, inoltre, consentirà alle imprese richiedenti l'AEO (o a quelle già certificate), di garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Codice doganale dell'Unione in tema di competenza nella materia doganale.

L'inizio dei corsi è previsto il 22 ottobre 2020 con incontri fissati in due sessioni formative di 4 ore a settimana, sino a conclusione lavori (stimata a giugno 2021).

In vigore dal 1° agosto l'Accordo di libero scambio Ue-Vietnam

È entrato in vigore lo scorso 1° agosto l'Accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la Repubblica Socialista del Vietnam, che prevede la quasi totale soppressione dei dazi doganali nei rapporti commerciali tra le due parti.

È già stato cancellato, infatti, il 65% dei dazi sulle esportazioni dell'UE in Vietnam mentre i restanti saranno progressivamente eliminati in un periodo di 10 anni. Per quanto riguarda le importazioni in Ue di prodotti vietnamiti, con l'entrata in vigore dell'accordo è stata disposta la cancellazione del 71% dei dazi, mentre il resto sarà eliminato progressivamente nell'arco di 7 anni.

Affinché sia possibile beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni daziarie previste dall'Accordo, è indispensabile che i beni rispettino le regole di origine preferenziale contenute nel Protocollo I allegato al testo dell'Accordo e che sia fornita prova di tale origine.

L'Accordo prevede, in particolare, che i prodotti originari dell'Unione Europea possono godere del trattamento preferenziale all'importazione in Vietnam qualora siano accompagnati da attestazioni di origine, non essendo previsto il riconoscimento dei certificati Eur 1.

Le dichiarazioni di origine possono essere rilasciate - su fattura o su altro documento commerciale - da qualsiasi esportatore nel caso in cui il valore della spedizione non superi gli Euro 6.000.

Qualora la spedizione sia di valore superiore ad Euro 6.000, l'attestazione di origine può essere rilasciata soltanto da esportatori registrati, ossia iscritti al c.d. Sistema Rex a seguito di apposita istanza presentata all'Agenzia delle dogane territorialmente competente.

La territorialità IVA delle vendite a distanza

Il termine 'vendite a distanza' identifica le cessioni intracomunitarie realizzate via internet - attraverso siti web - nei confronti di privati consumatori, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto da uno Stato membro all'altro.

In caso di vendite a distanza transfrontaliere, l'art. 33 della direttiva 2006/112/CE deroga alla regola sul luogo di cessione di beni con trasporto (prevista dall'art. 32) stabilendo che, ai fini della territorialità dell'I, luogo della cessione di beni spediti o trasportati è 'il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente', ossia lo Stato membro di destinazione dei beni.

La deroga opera, tuttavia, solo nel caso in cui il trasporto sia effettuato dal fornitore o per suo conto.

In ordine a tale condizione, la Commissione Europea ha suggerito un'interpretazione ampia, che consideri il trasporto effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nella spedizione, ma anche in caso di intervento indiretto che non comporti la stipulazione del contratto di trasporto o la partecipazione ai costi, ad esempio qualora il cedente promuova o suggerisca un vettore al cessionario.

Nello stesso senso, con sentenza 18 giugno 2020, resa nella causa C-276/18, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che il trasporto deve considerarsi effettuato dal fornitore o per suo conto in tutte le situazioni in cui 'il ruolo del fornitore sia preponderante quanto all'iniziativa, nonché all'organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto'.

Spetta al giudice nazionale valutare, caso per caso, se ricorra o meno tale condizione e, a tal fine, i giudici europei hanno evidenziato alcuni elementi da considerare, quali il sito web tramite il quale i beni vengono venduti, compresa la lingua in cui tale sito è accessibile; la circostanza che i contratti di spedizione o trasporto possano essere stipulati direttamente sul sito web del fornitore; il soggetto su cui grava il rischio connesso alla spedizione; la circostanza che la cessione e il trasporto siano oggetto di un'unica transazione finanziaria.

Revisione su istanza di parte ad ampio raggio

La revisione su istanza consente all'operatore dichiarante in dogana, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, di modificare la stessa, anche successivamente allo svincolo delle merci (art. 173 del Reg. UE 952/2013, CDU; art. 11 del D.Lgs. n. 374/90).

La *ratio* dell'istituto consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo le omissioni o gli errori, sia materiali che nell'interpretazione del diritto applicabile.

La revisione su istanza di parte è stata, di recente, oggetto di alcune sentenze della Corte di Giustizia, la quale si è pronunciata sull'ambito applicativo della stessa, censurando i dinieghi opposti dall'Agenzia delle dogane alle istanze di revisione presentate dai dichiaranti.

Con sentenza del 16 luglio 2020, relativa alla causa C-496/19, in particolare, la Corte di Giustizia UE ha affermato che la verifica fisica effettuata dall'Agenzia delle Dogane, che conferma la voce doganale dichiarata dall'operatore e da quest'ultimo non contestata, non impedisce l'instaurazione della procedura di revisione dell'accertamento su istanza di parte e la relativa richiesta di rimborso dei maggiori diritti doganali versati.

Nel caso specifico, una società aveva importato dalla Cina diversi prodotti con un'unica voce doganale che prevedeva il pagamento dei dazi, ma, a seguito di un'analisi interna, aveva ritenuto che i beni dovessero essere dichiarati con due diversi codici tariffari e aveva richiesto all'ufficio doganale competente sia la revisione delle dichiarazioni doganali, in merito alla voce utilizzata, sia il rimborso dei tributi versati. L'Agenzia delle Dogane aveva rigettato l'istanza di revisione, evidenziando che un'importazione dello stesso tipo era stata oggetto di una verifica fisica riguardante anche la voce doganale e non era stata contestata dall'importatore.

Al riguardo, i giudici europei hanno chiarito che il fatto che la merce sia stata sottoposta, in occasione di una precedente importazione, a un controllo fisico da parte della Dogana, confermando la classificazione doganale, non impedisce all'operatore di chiedere la revisione della dichiarazione.

In una diversa fattispecie, sottoposta all'esame della Corte di Giustizia, una società controllata, titolare di un certificato d'importazione per zucchero di canna, ha conferito mandato alla propria controllante per l'effettuazione delle relative operazioni doganali.

La società controllante ha proceduto all'importazione dello zucchero a dazio ridotto, fornendo alla dogana copia della procura rilasciata dalla controllata, ma senza dichiarare di agire in rappresentanza indiretta della stessa. Successivamente, la controllante ha chiesto all'Ufficio doganale la revisione della dichiarazione doganale presentata, al fine di rendere evidente la circostanza di aver agito in rappresentanza indiretta della dichiarante.

Le Autorità doganali hanno respinto l'istanza, asserendo che l'indicazione della persona del dichiarante in una dichiarazione doganale, trattandosi di un atto procedurale volontario, non potrebbe essere inesatta o incompleta, ragion per cui non sarebbe possibile modificarla successivamente.

Al riguardo, con sentenza del 16 luglio 2020, relativa alla causa C-97/19, la Corte di Giustizia ha sottolineato come la normativa non distingue tra errori o omissioni rettificabili e altri che non lo siano, dal momento che i termini 'elementi inesatti o incompleti' devono essere interpretati nel senso di ricomprendere sia errori od omissioni materiali che errori di interpretazione del diritto applicabile.

Nessuna disposizione, in particolare, vieta che elementi della dichiarazione in dogana - quali le informazioni riguardanti la persona del dichiarante e, nello specifico, l'esistenza di un rapporto di rappresentanza indiretta - possano essere modificati in forza di una revisione su istanza di parte.

A breve in vigore la nuova disciplina della sorveglianza radiometrica

Il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom (che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) e ha riordinato la normativa di settore, abrogando il d.lgs. 230/1995.

L'art. 72, in particolare, regola la sorveglianza radiometrica su "*materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo*", prevedendo l'obbligo per i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, di effettuare la sorveglianza radiometrica su tali materiali.

La norma è in vigore dal 27 agosto 2020, ma rinvia a un decreto ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo (dunque entro il 25 dicembre 2020) l'individuazione:

- a) delle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica;
- b) dell'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza;
- c) dei contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive e al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
- d) delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale e, comunque, entro i 120 giorni, continuerà a trovare applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n. 100/2011, che prevede che la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici sia effettuata sui prodotti indicati nell'Allegato I.

Decorso il termine dei 120 giorni e fino all'adozione del decreto ministeriale, si applicheranno le disposizioni dell'Allegato XIX al d.lgs. 101/2020, che stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Luglio - Settembre, n. 3/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.